



Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

Titolo del provvedimento:

Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18/04/1929)

art. 1

Composizione del libro fondiario.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.

art. 2

Struttura del libro maestro; iscrizioni sulle partite tavolari.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il libro maestro e' costituito dalla partite tavolari.
Le partite tavolari sono destinate per l'iscrizione: 1 dei corpi tavolari e delle loro modificazioni; 2 dei diritti ed oneri reali relativi ai corpi tavolari (diritti tavolari); 3 dei fatti ed atti giuridici di cui la legge ammette l'annotazione.

art. 3

Estensione del corpo tavolare; modificazioni; cancellazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Ogni corpo tavolare costituisce una unita'.
La sua estensione puo' essere modificata soltanto con l'incorporazione od escorporazione di singoli immobili o di frazione dei medesimi. Se sono stati escorporati tutti gli immobili iscritti in una partita tavolare o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del libro fondiario la partita e' cancellata.

art. 5

Iscrizioni nel libro maestro.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Nel libro maestro si iscrivono gli elementi essenziali dei diritti tavolari. Qualora questi non possano esprimersi succintamente, potra' farsi richiamo nel libro maestro alle rispettive disposizioni, da indicarsi con precisione, dei documenti sui quali l'iscrizione si fonda; le disposizioni richiamate si hanno per iscritte nel libro maestro.

art. 6

Copie dei documenti in base ai quali sono eseguite le iscrizioni tavolari.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Di ogni documento, in base al quale e' stata eseguita una iscrizione tavolare, sara' trattenuta una copia autentica presso l'ufficio tavolare. Queste copie costituiscono la collezione dei documenti.

art. 7

Pubblicita' del libro fondiario.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il libro fondiario e' pubblico.
Chiunque puo' ispezionarlo e prenderne copie alla presenza di un impiegato

dell'ufficio tavolare.

Ciascuno puo' parimenti chiederne copie ed estratti autentificati. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell' articolo 2847 del codice civile.

art. 8

Tipologia delle iscrizioni tavolari.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le iscrizioni tavolari sono:

1 intavolazioni (acquisti incondizionati di diritti oppure cancellazioni incondizionate od estavolazioni) che hanno per effetto l'acquisto, la modificazione o la estinzione di diritti tavolari;

2 prenotazioni (acquisti condizionati di diritti o cancellazioni condizionate) che hanno per effetto l'acquisto, la modificazione o l'estinzione di diritti tavolari, a condizione che vengano successivamente giustificate;

3 annotazioni.

art. 9

Diritti oggetto di intavolazione e prenotazione nel libro fondiario.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprieta', le servitu', il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano la iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali.

art. 10

Iscrizione del diritto di proprieta' di piani, alloggi o altri locali di un edificio.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

La comproprietà di un corpo tavolare non puo' essere iscritta che per quote, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

E' pero' ammessa l'iscrizione del diritto di proprieta' di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprieta' e degli aggravii.

Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravii derivanti dai rapporti di promiscuita' delle singole parti dell'edificio.

art. 11

Iscrizioni per l'acquisto della proprieta' di singole frazioni di un corpo tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Fuori del caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente, le iscrizioni per l'acquisto della proprieta' di singole frazioni di un corpo tavolare, non possono eseguirsi che in via di escorporazione, a sensi delle disposizioni della legge 6 febbraio 1869, B.L.I. n. 18.

art. 12

Indicazioni relative al contenuto e all'estensione dei diritti reali diversi dalla proprieta'.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Per le servitu' prediali, per l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie dovrà indicarsi con tutta precisione il contenuto e l'estensione del diritto da iscriversi con gli eventuali confini; non occorre indicarne il valore in danaro.

Per le servitu' che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata

all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto.

art. 13

Iscrizione del diritto di ipoteca.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il diritto di ipoteca puo' iscriversi sull'intero corpo tavolare oppure, se la proprieta' e' iscritta a favore di piu' persone, sulla quota di ciascun comproprietario. Puo' pure iscriversi su singoli piani, alloggi od altri locali di un edificio, che, a sensi dell'art. 10, siano iscritti quali enti indipendenti, e, se la proprieta' e' iscritta a favore di piu' persone, l'ipoteca puo' iscriversi sulla quota di ciascun comproprietario. Fuori di questi casi, l'ipoteca non puo' iscriversi sulle singole parti di un corpo tavolare, oppure su una parte della quota iscritta nel libro fondiario a favore di un comproprietario.

Il trasferimento di un credito ipotecario e' ammesso per l'intero credito, nonche' per una parte del medesimo determinata per quota o per somma.

art. 14

Valore dell'ipoteca; determinazione dell'importo massimo; riduzione mediante ricorso al giudice tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

L'ipoteca non puo' iscriversi che per una somma determinata di danaro. Per i crediti producenti interessi deve iscriversi anche la misura degli interessi. Per le ipoteche legali e giudiziali, delle quali la estensione non risulti determinata da una somma di danaro, deve indicarsi l'importo massimo fino al quale l'ipoteca potra' estendersi.

Parimenti, volendo assicurare con ipoteca crediti che possono derivare da un contratto di apertura di credito, da una gestione d'affari oppure da un'obbligazione di garanzia o di risarcimento di danni o da altro rapporto non avente per oggetto una somma determinata, deve indicarsi l'importo massimo fino al quale potra' estendersi l'ipoteca.

Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se la determinazione dell'importo massimo non e' fatta nel documento in base al quale l'iscrizione viene richiesta, puo' farsi dal richiedente nella domanda. In tal caso, colui contro il quale si consegue l'iscrizione, se si ritiene gravato per essersi indicato un importo eccessivo, puo' chiederne la riduzione, con ricorso da presentarsi al giudice tavolare entro il termine di reclamo contro il provvedimento che ordina l'iscrizione. Sul ricorso decide il giudice tavolare, fissando con equo apprezzamento l'importo, sentite le parti e assunte le informazioni sommarie che riterra' opportune. Le spese sono a carico del soccombente, secondo le circostanze.

art. 15

Iscrizione di ipoteca su due o piu' corpi tavolari.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

L'ipoteca puo' essere iscritta simultaneamente su due o piu' corpi tavolari o enti indipendenti.

In tal caso il creditore puo' chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso disposto.

La surrogazione prevista dall' articolo 2843 del codice civile e' intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore e' rimasto perdente, la somma e' indicata dal richiedente nella domanda, salva la facolta' di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

art. 16

Grado degli interessi e spese su crediti assicurati con ipoteche.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi.

art. 17

Estensione dell'ipoteca del credito ad ulteriori spese.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le parti possono con patto espresso estendere l'ipoteca del credito a spese maggiori di quelle previste nell'art. 16, osservate le forme indicate dal secondo capoverso dell'art. 14.

art. 18

Grado delle prestazioni periodiche derivanti da un onere reale arretrate da un biennio.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le prestazioni periodiche derivanti da un onere reale, arretrate da un biennio, prendono il grado dell'iscrizione del diritto.

art. 19

Contratti, atti e sentenze oggetto di annotazione.

Testo: in vigore dal 09/09/1977

Formano oggetto di annotazione:

- 1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 3) i contratti di societa' e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
- 4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 5) i contratti di anticresi;
- 6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
- 7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o la estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario e' stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

- a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione;
- b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi.

art. 20

Fatti ed atti giuridici oggetto di annotazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Formano inoltre oggetto di annotazione:

- a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacita' delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facolta' di disporre del patrimonio, come la minore eta', con la indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potesta' ai sensi dell' articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredita', la revoca del certificato di eredita' o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono

opporre l'ignoranza di tali circostanze;
b) la simultaneita' dell'ipoteca e l'escorporazione, per gli effetti indicati dalla presente legge e dalle leggi complementari;
c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile;
d) la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-bis;
e) la fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato e la domanda per pagamento di un debito ipotecario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59 e 60;
f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile;
g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo;
h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobiliari, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicita', a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dello articolo 9 della presente legge.

art. 21

Iscrizione nei confronti del predecessore tavolare.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si chiede l'iscrizione, oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale.
In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore.

art. 22

Iscrizione nel caso di trasferimento a piu' persone del medesimo diritto.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se un diritto tavolare e' stato successivamente trasferito a piu' persone senza le corrispondenti iscrizioni, l'ultimo acquirente puo' chiedere che il diritto venga iscritto direttamente al suo nome, purché dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui. Se e' stato estinto un credito ipotecario ceduto ad un terzo senza la corrispondente iscrizione tavolare, il debitore puo' chiedere la cancellazione senza la previa iscrizione del trasferimento.

art. 26

Titoli per le intavolazioni e le prenotazioni.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le intavolazioni e le prenotazioni possono ordinarsi solo verso la presentazione di atti contenenti i requisiti prescritti dalla legge.
Trattandosi dell'acquisto o della modificazione di un diritto tavolare, gli atti devono contenere una valida causa.
La rinnovazione delle ipoteche e' ordinata su semplice domanda, purché questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile.

art. 27

Caratteristiche dei documenti in base ai quali e' chiesta l'iscrizione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilita'. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato.

art. 28

Effetti dell'iscrizione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Gli articoli 63 e seguenti della presente legge stabiliscono i limiti entro i quali i diritti acquistati da terze persone sulla fede del libro fondiario possono essere impugnati.

art. 29

Grado delle iscrizioni.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il grado delle iscrizioni e' determinato dal numero d'ordine apposto dall'ufficio tavolare alla domanda. Le iscrizioni eseguite su domande presentate contemporaneamente hanno lo stesso grado.

art. 30

Modificazioni del grado delle iscrizioni mediante intavolazione o prenotazione della postergazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il grado puo' essere modificato mediante l'intavolazione o la prenotazione della postergazione.

A tal uopo e' necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato e' gravato dal diritto di un terzo, e' necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati.

Il diritto preferito subentra senza limitazione alcuna nel grado di quello postergato, se il suo grado e' immediatamente successivo a quest'ultimo oppure se tutti gli aventi diritto intermedi gli concedono la postergazione. Avvenendo invece postergazione tra diritti non immediatamente susseguentisi e senza il consenso degli aventi diritto intermedi, il diritto preferito subentra nel grado di quello postergato soltanto nell'estensione e secondo la natura di quest'ultimo. Se il diritto postergato e' sottoposto a condizione o a termine, il diritto preferito non puo' essere collocato in sede di graduazione che nel suo grado originario fino a che non si sia verificata la condizione o sia scaduto il termine.

Se in seguito ad una postergazione contemporanea piu' diritti subentrano nel grado di un'altro, questi diritti conservano tra di loro il grado precedente, salva convenzione contraria.

Le modificazioni del diritto postergato successive alla postergazione non hanno influenza sul grado del diritto preferito, salvo convenzione contraria.

art. 31

Titoli per l'intavolazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

L'intavolazione non puo' eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente.

(Comma abrogato)

art. 32

Contenuto degli atti pubblici e delle scritture private in base ai quali e' chiesta l'intavolazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Gli atti pubblici e le scritture private in forza dei quali si domanda

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

un'intavolazione devono contenere, oltre ai requisiti degli articoli 26 e 27, l'esatta indicazione tavolare dell'immobile o del diritto sul quale si chiede l'intavolazione.

Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali.

art. 33

Titoli per le intavolazioni.

Testo: in vigore dal 09/12/2000

In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

- a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra dividendi e di verbali di estrazione a sorte delle quote;
- b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;
- c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;
- d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;
- e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'art. 1032 del c.c. delle sentenze pronunziate a norma dell'art. 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli artt. 2817, n. 4, del c.c. e 616 del c.p.p. può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli artt. da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono.

art. 33 - bis

Diritti da coniugi in comunione legale o convenzionale.

Testo: in vigore dal 09/09/1977

Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione.

art. 34

Cancellazione dei diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo.

art. 34 - bis

Spese dell'intavolazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le spese dell'intavolazione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda l'intavolazione. Se più sono gli acquirenti o interessati all'intavolazione, ciascuno di essi deve rimborsare a quello che l'ha domandata la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

Le spese dell'intavolazione e della rinnovazione delle ipoteche sono a carico del debitore se non vi è patto contrario.

art. 35

Prenotazione dell'iscrizione tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se l'atto o la sentenza, in forza di cui si chiede l'intavolazione, non ha tutti i requisiti prescritti dagli articoli 31 a 34 per l'intavolazione, bensì i requisiti generali indicati negli articoli 26 e 27 per l'iscrizione tavolare, il giudice tavolare potrà accordare la prenotazione.

art. 36

Prenotazione di un'ipoteca.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

La prenotazione di un'ipoteca ha luogo soltanto se sia sufficientemente dimostrato, non solo il credito, ma anche il titolo, sia esso legale, convenzionale o giudiziale, per conseguire l'ipoteca.

art. 38

Sentenze che danno luogo solo a prenotazione; prenotazione dell'ipoteca legale dello Stato prima della condanna.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dello articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera a) dello stesso primo comma nonché dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione.

L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale.

art. 39

Prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall'articolo 1212, numero 3), del codice civile.

art. 40

Giustificazione della prenotazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

La prenotazione opera l'acquisto, la modificazione e la estinzione del diritto tavolare soltanto a condizione della sua giustificazione e nei limiti della medesima.

art. 41

Atti e sentenze comportanti la giustificazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

La giustificazione è data:

- a) da una dichiarazione avente tutti i requisiti per l'intavolazione e proveniente da colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione;
- b) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;
- c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo;
- d) da una sentenza passata in giudicato che dichiari giustificata la prenotazione.

art. 42

Giudizio per l'ottenimento della giustificazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Qualora, ai fini della giustificazione, occorra una sentenza, ai sensi dell'art. 41, lett. d), l'azione deve essere promossa nel termine assegnato dal giudice tavolare.

Nel giudizio l'attore deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti per la intavolazione ed il convenuto ha facolta' di proporre tutte le eccezioni in contrario, anche quando non abbia prodotto reclamo contro il decreto che accorda la prenotazione o il suo reclamo sia stato respinto.

art. 43

Termine per la proposizione dell'azione di giustificazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il termine per promuovere l'azione di giustificazione deve essere indicato nel decreto stesso, che ordina la prenotazione. Tale termine puo' essere prorogato per giustificati motivi. La domanda di proroga e' presentata con ricorso al giudice tavolare, il quale decide con decreto.

art. 44

Presentazione della domanda di prenotazione in pendenza del giudizio sulla sussistenza del diritto prenotato.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se al momento della presentazione della domanda di prenotazione sia gia' pendente il giudizio circa la sussistenza del diritto prenotato, non occorre promuovere una separata azione di giustificazione fino a che, secondo le norme delle leggi di procedura, la domanda possa essere estesa anche alla giustificazione della prenotazione.

art. 45

Domanda di cancellazione della prenotazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

In difetto di giustificazione, colui contro il quale e' stata conseguita la prenotazione potra' chiederne la cancellazione.

Se al giudice tavolare consti che l'azione di giustificazione e' stata promossa in tempo utile o che il termine per promuoverla non e' ancora scaduto nel giorno della presentazione della domanda di cancellazione, respingera' la domanda di cancellazione. Ove cio' non constasse, invitera' colui che conseguì la prenotazione a provare entro un breve termine che non sia ancora trascorso il termine per la giustificazione o che sia stata promossa tempestivamente l'azione di giustificazione. In difetto di prova sara' ordinata la cancellazione dalla prenotazione.

L'azione di giustificazione si ha per prodotta in tempo utile quando sia stata promossa prima della presentazione della domanda di cancellazione o quanto meno nello stesso giorno, ancorche' sia gia' spirato il termine prefisso a sensi dell'art. 42.

art. 45 - bis

Cancellazione d'ufficio della prenotazione.

Testo: in vigore dal 05/01/1957

Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facolta', previa fissazione di un termine perentorio per la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dell'art. 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purché la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito.

art. 46

Iscrizione e cancellazione della prenotazione a seguito dell'azione di

giustificazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se la prenotazione viene dichiarata giustificata in tutto o in parte, la seguita giustificazione sara' iscritta nel libro fondiario a richiesta dell'interessato in forza della sentenza passata in giudicato. Se invece la prenotazione viene dichiarata non giustificata, deve essere cancellata a richiesta dell'interessato in virtu' della sentenza passata in giudicato.

art. 47

Nuove domande di prenotazione fondate sullo stesso titolo.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se la prenotazione e' stata cancellata perche' il diritto prenotato e' stato dichiarato inesistente o perche' la prenotazione e' stata dichiarata non giustificata oppure perche' colui che ebbe a conseguirla vi ha rinunciato incondizionatamente, ogni nuova domanda di prenotazione del medesimo diritto fondata sullo stesso titolo e' respinta d'ufficio. Se cio' fosse stato omesso e fosse stata invece ordinata una nuova prenotazione, questa dovra' cancellarsi su semplice domanda della controparte, purché sia dimostrato che identica prenotazione e' gia' stata cancellata per i motivi sopra indicati.

art. 48

Richiesta di nuova prenotazione a seguito di decadenza dall'azione di giustificazione per decorso del termine.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se invece la prenotazione e' stata cancellata soltanto perche' l'azione di giustificazione non e' stata promossa entro il termine utile, potra' essere bensì chiesta una nuova prenotazione, pero' la medesima non spieghera' effetto che dal momento della presentazione della nuova domanda. Inoltre il titolare del diritto tavolare ha facolta' di agire a sua volta in via contenziosa contro il richiedente la prenotazione per far dichiarare l'inesistenza del diritto che forma oggetto della prenotazione, ed in caso che riesca vittorioso nella causa potra' conseguire l'annotazione nel libro fondiario per impedire che venga ordinata successivamente la stessa prenotazione.

art. 49

Ulteriori iscrizioni a seguito della prenotazione del diritto di proprieta'.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Conseguita la prenotazione del diritto di proprieta' contro chi e' intavolato quale proprietario di un immobile, possono conseguirsi altre iscrizioni tanto contro il proprietario intavolato quanto contro quello prenotato. Pero' la loro efficacia dipende dalla giustificazione o meno della prenotazione del diritto di proprieta'.

Se la prenotazione viene giustificata, dovranno cancellarsi d'ufficio, contemporaneamente all'iscrizione della giustificazione, tutte le iscrizioni conseguite contro il proprietario intavolato dopo la presentazione della domanda di prenotazione.

Se invece viene cancellata la prenotazione, dovranno contemporaneamente cancellarsi d'ufficio tutte le iscrizioni conseguite contro il prenotato. Queste disposizioni si applicano analogamente nel caso che sia stata conseguita la prenotazione del trasferimento di un credito ipotecario contro il titolare del medesimo.

art. 50

Iscrizioni a seguito della prenotazione della cancellazione di un diritto tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se la cancellazione di un diritto tavolare e' stata soltanto prenotata, possono conseguirsi altre iscrizioni sul medesimo diritto; pero' la loro

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

efficacia dipende dalla giustificazione della prenotazione della cancellazione. Se la prenotazione viene giustificata, dovranno cancellarsi d'ufficio, contemporaneamente alla giustificazione, tutte le iscrizioni che nel frattempo fossero state conseguite sul diritto cancellato.

art. 51

Spese della prenotazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Per le spese della prenotazione si osservano le norme dell'art. 34-bis.

art. 52

Requisiti per le annotazioni.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Per le annotazioni di cui all'art. 19 si richiedono gli stessi requisiti che la presente legge stabilisce per le intavolazioni.

Per i casi indicati nell'art. 20, l'annotazione si esegue in base agli atti ivi enunciati o ai documenti dai quali risultino i fatti da annotare, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.

art. 52 - bis

Annotazione della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il creditore del defunto o il legatario, che voglia conseguire la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede riguardo a beni immobili, deve chiedere al giudice tavolare l'annotazione della separazione nelle rispettive partite tavolari. Il ricorso dovra' essere corredato:

1 dall'atto di morte del defunto;

2 da una prova scritta dalla quale risulti l'esistenza di un credito del richiedente verso il defunto;

3 da una copia autentica del testamento, qualora si tratti di legato.

L'annotazione non puo' essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura successione, di cui all'art. 516 del codice civile.

Le alienazioni fatte dagli eredi e le ipoteche iscritte a favore di creditori degli eredi, ancorche' siano anteriori all'annotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei creditori del defunto e dei legatari, che otterranno la separazione nell'anzidetto termine di tre mesi.

Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre o il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione.

art. 53

Annotazione tavolare di alienazione di diritto reale su immobile.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, puo' chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione e' concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, e' legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

art. 54

Decreto che dispone l'annotazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione

della domanda. Dello stesso non puo' essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

art. 55

Inefficacia dell'annotazione dell'ordine di grado. Nuova presentazione della domanda di annotazione dell'ordine di grado per uno stesso affare.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non puo' essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui e' divenuta inefficace la prima annotazione.

art. 56

Presentazione della domanda volta ad ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprieta' o di ipoteca

Testo: in vigore dal 15/12/1974

La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprieta' o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale e' stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

art. 57

Cancellazione, su richiesta di parte, di iscrizioni.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

A richiesta della parte che ha ottenuto la iscrizione del suo diritto di proprieta' o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

art. 58

Cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado prima del decorso del termine previsto dall'art. 55.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado puo' essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione.

art. 59

Effetti dell'annotazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

L'annotazione della fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato produce effetto anche contro i successivi acquirenti dell'immobile ipotecario.

art. 60

Effetti dell'annotazione dell'azione ipotecaria.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo

l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non e' ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile.

art. 60 - bis

Annotazione dei contratti preliminari.

Testo: in vigore dal 09/12/2000

1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

art. 60 - ter

Cancellazioni di intavolazioni e prenotazioni incompatibili.

Testo: in vigore dal 09/12/2000

1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

art. 60 - quater

Cancellazioni di annotazioni di contratti preliminari.

Testo: in vigore dal 09/12/2000

1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione e' cancellata a richiesta di parte.

art. 60 - quinquies

Cancellazione di contratti sottoposti a condizione.

Testo: in vigore dal 09/12/2000

1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione puo' essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione puo' essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorita' giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.

3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtu' di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione e' mancata o si e' verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato.

art. 61

Annotazione dell'azione di impugnazione di un'intavolazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Chi impugna in via contenziosa un'intavolazione, dalla quale apparisca leso il suo diritto tavolare, e chiede il ripristino dello stato tavolare anteriore, puo' domandare al giudice tavolare l'annotazione di tale domanda. Per effetto di questa annotazione la sentenza che definisce la lite sara' efficace anche nei confronti di coloro, che abbiano conseguito diritti tavolari dopo la presentazione della domanda di annotazione.

art. 62

Prescrizione dell'azione di cancellazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se l'azione di cancellazione e' proposta contro colui che ha conseguito un diritto o fu liberato da un onere in conseguenza diretta dell'intavolazione che si impugna, oppure se l'azione e' fondata su circostanze che concernono il rapporto diretto tra l'attore e il convenuto, l'azione si prescrive secondo le norme generali.

art. 63

Adempimenti connessi all'impugnazione di una intavolazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Salvo quanto e' disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosita' dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere o contemporaneamente o al piu' tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni. Decorso questi termini, la cancellazione dell'intavolazione impugnata non puo' piu' domandarsi nei confronti di terzi, che prima dell'annotazione della litigiosita' abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari. L'annotazione di litigiosita', di cui al presente articolo, e' iscritta su semplice domanda della parte interessata, senza necessita' di documenti giustificativi.

art. 64

Effetti della omessa notifica del decreto di intavolazione sulla estinzione dell'azione di cancellazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale e' stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione.

art. 64 - bis

Impugnazione dell'intavolazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale e' stata concessa, non puo' chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredita' o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento

dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non puo' essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non puo' essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda.

art. 65

Cancellazione dell'annotazione della litigiosita'.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, oppure se nel caso dell'art. 63 l'azione non e' stata promossa entro il termine prescritto, l'annotazione della litigiosita' deve essere cancellata a domanda della controparte. Se invece l'intavolazione impugnata viene in tutto od in parte revocata con sentenza passata in giudicato od in via di transazione, deve ordinarsi a domanda dell'attore la cancellazione dell'intavolazione contestata nel modo e nei limiti che risultano dalla sentenza o dalla transazione. Contemporaneamente dovra' ordinarsi la cancellazione dell'annotazione di litigiosita' e di tutte le intavolazioni e prenotazioni, che sul diritto cancellato siano state conseguite in seguito alle domande presentate dopo la presentazione della domanda di annotazione della litigiosita'.

art. 66

Intavolazione conseguita in conseguenza di un reato. Annotazione della litigiosita' a seguito di denuncia penale.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Chi sostiene che un'intavolazione sia stata conseguita in conseguenza di un reato puo' chiedere al giudice tavolare l'annotazione della litigiosita', producendo un'attestazione della competente autorita' sull'avvenuta denuncia penale. Tale annotazione ha nei confronti delle iscrizioni successive gli effetti previsti dall'art. 61.

Volendo pero' conservare il diritto di far dichiarare inefficace un'intavolazione anche nei confronti di terze persone che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari prima dell'annotazione della litigiosita', la domanda per ottenere tale annotazione deve essere presentata al giudice tavolare entro il termine di reclamo spettante alla parte interessata contro il decreto che concesse l'intavolazione impugnata.

art. 67

Cancellazione dell'intavolazione a seguito della sentenza penale irrevocabile.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se l'autorita' penale ordina la cancellazione dell'intavolazione impugnata e dei diritti tavolari eventualmente acquistati anteriormente all'annotazione di cui all'art. 66, il giudice tavolare ordinera' la cancellazione ai sensi dell'art. 65, su domanda della parte lesa e verso presentazione della sentenza penale passata in giudicato. Se invece l'autorita' penale, pur pronunciando sentenza di condanna, rinvia la parte lesa a giudizio civile circa la domanda di cancellazione, la parte lesa deve entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale promuovere l'azione per la cancellazione dell'intavolazione impugnata e degli ulteriori diritti tavolari sopraindicati.

Se l'autorita' penale ha pronunciato sentenza di assoluzione o se sia decorso infruttuosamente il termine indicato nel capoverso precedente, l'annotazione della litigiosita' verra' cancellata su domanda di chiunque abbia interesse al mantenimento dell'intavolazione.

art. 68

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

Cancellazione dell'annotazione di litigiosita' per mancata promozione nei termini dell'azione di cancellazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se la cancellazione dell'annotazione di litigiosita' viene domandata perche' l'azione di cancellazione non sia stata promossa entro i termini stabiliti dagli articoli 63 e 67, il giudice tavolare, a meno che non gli risulti il contrario, invitera' colui che ha conseguito l'annotazione della litigiosita' a provare entro un breve termine di avere promosso tempestivamente l'azione. In difetto di prova sara' ordinata la cancellazione dell'annotazione.

art. 68 - bis

Annotazione delle domande giudiziali promosse mediante citazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le domande giudiziali di cui sia ammessa l'annotazione prodotte mediante citazione, possono essere annotate soltanto dopo la loro notificazione.

art. 71 - bis

Cancellazione delle domande ex art. 20 lett c) e g).

Testo: in vigore dal 09/12/2000

1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinuncia o per inattivita' delle parti.

art. 74

Escorporazione di frazioni di un corpo tavolare.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, puo' ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione puo' ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato.

art. 75

Costituzione e compiti dell'ufficio tavolare.

Testo: in vigore dal 02/06/1999

Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.

Ogni ufficio e' competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.

Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare.

E' data facolta' al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture.

art. 76

Ordini di iscrizioni tavolari.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione.

art. 77

Procura per le domande di iscrizioni tavolari.

Testo: soppresso dal 15/12/1974

Per domandare un'iscrizione in nome di colui al quale profitta e' sufficiente una procura generale; negli altri casi occorre una procura espressa per affari tavolari.

I rappresentanti legali non hanno bisogno di speciale autorizzazione per conseguire le iscrizioni di diritti in favore dei loro rappresentanti oppure la cancellazione di aggravii del patrimonio da loro amministrato.

art. 78

Domanda di intavolazione del diritto del dante causa.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Colui al quale sia stato accordato un diritto soggetto a intavolazione puo' chiedere che venga intavolato anche il diritto del suo dante causa, qualora tale diritto non sia stato ancora iscritto nel libro fondiario.

art. 79

Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore da parte del fideiussore in nome e per conto del creditore.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il fideiussore puo' chiedere al nome del creditore la iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore nei casi in cui il creditore abbia omesso di farlo.

art. 80

Iscrizione di diritti comuni indivisibili.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

L'iscrizione di diritti comuni che non siano divisibili puo' essere domandata da ciascun partecipante alla comunione per se' al nome degli altri.

art. 81

Modalita' di computo dei termini.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

I termini non riferiti a un determinato giorno del calendario decorrono dal giorno successivo alla notificazione.

Nel computo del termine non si detraggono le domeniche e i giorni festivi e quelli impiegati per la trasmissione postale della domanda. Se l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in altro giorno riconosciuto festivo agli effetti civili, il termine scade il giorno successivo non festivo.

Ad eccezione del termine per la giustificazione di una prenotazione e di quello per la produzione del documento originale o della traduzione, i termini non possono essere prorogati.

art. 83

Forma scritta delle domande tavolari.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.

art. 84

Contenuto della domanda tavolare.

Testo: in vigore dal 09/09/1977

Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui e' diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome e cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata.

Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione.

art. 85

Indicazione delle partite tavolari. Contenuto della iscrizione richiesta.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le partite tavolari, rispetto alle quali si domanda un'iscrizione, devono indicarsi colla stessa designazione che risulta dal libro fondiario. Nella domanda deve indicarsi esattamente il contenuto della richiesta iscrizione.

La domanda d'intavolazione comprende quella di prenotazione, se l'istante non l'abbia espressamente esclusa.

art. 86

Facolta' di richiedere piu' iscrizioni con un'unica domanda.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Possono domandarsi con un'istanza unica:

- a) piu' iscrizioni fondate sullo stesso titolo;
- b) l'iscrizione di un diritto in piu' partite tavolari;
- c) l'iscrizione di piu' diritti in una partita tavolare.

art. 87

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione tavolare.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

I documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione devono prodursi in originale. Se il documento originale si trova presso il giudice tavolare, basta produrne una copia ed indicare il fascicolo in cui si trova l'originale.

Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge.

art. 88

Produzione di documenti in copia autentica.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se il documento originale o la copia equivalente non puo' essere prodotto perche' si trova temporaneamente presso altra autorita' giudiziaria o amministrativa, il richiedente deve produrne una copia autentica, indicando dove l'originale si trova.

La domanda e' respinta se risulti infondata. Qualora la iscrizione sia ostacolata solo dalla mancanza del documento originale, la domanda verra' annotata nel libro fondiario con l'aggiunta "fino alla presentazione dell'originale", allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione. Contemporaneamente il giudice assegnera' all'istante un congruo termine per la produzione del documento originale, a meno che questo non debba essere trasmesso d'ufficio da altra autorita' giudiziaria. Se successivamente il documento originale viene trasmesso d'ufficio oppure viene prodotto dall'istante nel termine assegnato, il giudice dovra' pronunciarsi sulla domanda.

Qualora invece il documento originale non venga prodotto nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, l'istanza e' respinta e l'annotazione e' cancellata d'ufficio.

art. 89

Obbligo di allegare ai documenti non redatti in lingua italiana la traduzione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se i documenti non sono redatti in lingua italiana dovra' essere prodotta una traduzione autentica.

Se manchi la traduzione, la domanda sara' annotata nel libro fondiario con l'aggiunta "fino alla presentazione della traduzione", allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verra' assegnato all'istante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, il giudice dovra' pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sara' respinta e l'annotazione sara' cancellata d'ufficio.

art. 90

Copie per la collezione dei documenti.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le copie occorrenti per la collezione dei documenti sono stese su carta libera. Se non vengono prodotte o se non sono utilizzabili, nella collezione dei documenti si inseriranno gli originali, restando in facolta' delle parti di ritirarli verso presentazione di copie regolari.

L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti.

art. 91

Domanda di iscrizione tavolare prima del pagamento della tassa di registro cui e' soggetto il titolo.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui e' soggetto il titolo. In tal caso, pero', l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale e' certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, allo ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sara' effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento e' di venti giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmettera' copia del decreto all'ufficio del registro entro cinque giorni dalla sua emanazione.

art. 92

Presentazione in unico esemplare della domanda tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, le domande tavolari si presentano in un solo esemplare.

art. 93

Decisione sulle domande in base allo stato tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il giudice deve decidere sulle domande in base allo stato tavolare esistente al momento della loro presentazione.

art. 94

Condizioni per l'iscrizione tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il giudice tavolare ordina un'iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:

- 1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;
- 2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacita' personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante;

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;
 4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta.

Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorità, il giudice tavolare si limiterà a decidere sull'ammissibilità dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.

art. 94 - bis

Condizioni perché il giudice possa ordinare l'iscrizione tavolare.

Testo: in vigore dal 09/09/1977

La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma.

art. 95

Forma della decisione sulle domande tavolari.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa.

art. 95 - bis

Deleghe ai conservatori dei libri fondiari.

Testo: in vigore dal 09/12/2000

1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.

3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione.

art. 96

Corrispondenza tra la domanda e l'ordine di iscrizione tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Non possono ordinarsi iscrizioni che non siano comprese nella domanda, anche se i documenti prodotti giustificano una domanda più ampia. Se è stata domandata soltanto la prenotazione, non può essere ordinata l'intavolazione, ancorché questa sia ammissibile.

art. 97

Domanda di iscrizione subordinata a un'iscrizione corrispettiva.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se dai documenti prodotti risulta che l'iscrizione domandata è subordinata a un'iscrizione corrispettiva, l'iscrizione domandata non può essere accordata se contemporaneamente non viene domandata l'iscrizione corrispettiva. Le iscrizioni corrispettive possono essere domandate da ciascuno degli interessati.

art. 97 - bis

Iscrizione d'ufficio di ipoteca legale.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al dividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinuncia alla ipoteca legale da parte dell'alienante o del dividente.

art. 97 - ter

Cancellazione d'ufficio di servitu' o di oneri reali.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitu' o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione.

art. 98

Contenuto del decreto che ordina l'iscrizione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il decreto che ordina l'iscrizione deve indicare:

- a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi;
- b) il titolo in virtu' del quale l'iscrizione si esegue;
- c) le persone a cui l'iscrizione profitta;
- d) i diritti tavolari a cui l'iscrizione si riferisce;
- e) il diritto iscritto nel suo contenuto essenziale.

Le indicazioni, di cui alla lettera e), devono essere riportate integralmente nel libro fondiario.

art. 99

Annotazione nel libro fondiario della reiezione di una domanda di intavolazione o prenotazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Se viene respinta una domanda tavolare il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario.

Tale annotazione non ha luogo se l'immobile od il diritto sul quale si domanda l'iscrizione:

- a) non e' indicato nella domanda o nei suoi allegati, oppure non risulta iscritto presso l'ufficio tavolare a cui la domanda e' diretta;
- b) risulta iscritto al nome di persona diversa da quella contro la quale, in base ai documenti esibiti, l'intavolazione o la prenotazione e' richiesta.

Nel decreto si fara' menzione della seguita annotazione.

art. 100

Annotazione della reiezione di una domanda di intavolazione o prenotazione sulle partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente.

art. 101

Cancellazione dell'annotazione relativa alla reiezione di una domanda di intavolazione o prenotazione.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare e' divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione.

art. 102

Iscrizione nel libro fondiario a seguito del decreto del giudice tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto.

Qualora, per qualsiasi causa, la iscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.

art. 103

Indicazioni dell'iscrizione relative alla data ed al numero della domanda.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Ogni iscrizione deve indicare il giorno, mese ed anno della domanda, nonché il numero progressivo col quale la domanda è stata controdistinta al momento della presentazione.

Se sono state presentate contemporaneamente all'ufficio tavolare più domande concernenti lo stesso corpo tavolare, cioè dovrà risultare nelle rispettive iscrizioni.

art. 104

Divieto di abrasioni nel libro fondiario; rettifica degli errori commessi nell'iscrizione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Nel libro fondiario non si possono fare abrasioni, né si può comunque rendere illeggibile quanto vi è stato iscritto.

Se nell'iscrizione è commesso un errore, avvertito all'atto della iscrizione stessa, il medesimo può essere rettificato senza un nuovo decreto del giudice tavolare.

Invece la rettificazione di un errore scoperto dopo compiuta l'iscrizione non può eseguirsi che su decreto del giudice tavolare. Se l'errore può importare qualche effetto legale il giudice tavolare deve sentire le parti.

art. 105

Attestazione della eseguita iscrizione sul documento originale.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il documento originale in virtù del quale è stata eseguita l'iscrizione sarà munito dell'attestato della seguita iscrizione.

Questa attestazione, che sarà munita del sigillo d'ufficio, indicherà il decreto del giudice, che ebbe ad ordinare l'iscrizione nella partita tavolare. Se di un documento sono state prodotte più copie, in ciascuna di queste dovrà aver luogo l'anzidetta attestazione.

Se l'iscrizione è stata eseguita in base a documenti fra loro connessi, l'attestazione sarà fatta su ciascuno di essi con richiamo agli altri.

art. 106

Iscrizione in più partite tavolari di ipoteche simultanee; destinazione della partita principale.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Trattandosi di ipoteche simultanee da costituirsi coll'iscrizione in più partite tavolari, una dovrà indicarsi quale partita principale e le altre quali partite accessorie. Mancando tale indicazione, sarà trattata come partita principale quella che, per prima, figura indicata nella domanda. Se viene domandata l'estensione di una ipoteca già iscritta per lo stesso credito ad altre partite tavolari, la partita precedentemente aggravata verrà trattata quale partita principale.

Nella partita principale sarà fatto un richiamo in forma di annotazione alle

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

partite accessorie e presso ogni partita accessoria sara' fatto analogo richiamo nella stessa forma alla partita principale.

art. 107

Denuncia di ipoteche simultanee.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il creditore che domanda l'estensione di una ipoteca iscritta per il suo credito e' tenuto a denunciare l'ipoteca gia' esistente per questo credito affinche' venga annotata la simultaneita', sotto la comminatoria del risarcimento dei danni.

Se l'annotazione della simultaneita' sia stata omessa per qualsiasi causa, puo' essere chiesta dal debitore ipotecario.

Le spese devono essere rimborsate dal creditore, se questi sia in colpa per l'omissione. Il giudice tavolare, che nell'ordinare l'intavolazione o la prenotazione di un'ipoteca constati che e' gia' iscritta un'ipoteca per il medesimo credito nei libri fondiari di sua competenza o in quelli di altro ufficio tavolare, dichiarera' con decreto partita principale quella nella quale l'ipoteca risulta gia' iscritta, comunicando il decreto stesso agli altri uffici tavolari interessati.

art. 108

Iscrizione di ipoteca simultanea.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

L'iscrizione di un'ipoteca simultanea puo' essere chiesta o con separate domande ai diversi uffici tavolari oppure con unica domanda a quell'ufficio presso cui la partita principale e' iscritta.

Nel primo caso, devono indicarsi in ogni domanda la partita principale e le partite accessorie.

Nel secondo caso, deve indicarsi l'ordine nel quale la domanda sara' da trasmettersi per la rispettiva decisione agli altri uffici tavolari.

art. 109

Iscrizione di ipoteca simultanea di competenza di piu' uffici tavolari.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se nell'iscrizione originaria o successiva di un'ipoteca simultanea devono concorrere piu' uffici tavolari, ognuno di essi decidera' indipendentemente sull'intavolazione o prenotazione dell'ipoteca riguardo agli immobili ipotecati iscritti nei libri fondiari di propria competenza e comunichera' il decreto all'ufficio della partita principale.

Il reclamo contro il decreto e' presentato al giudice tavolare che lo ha pronunciato.

Se un'intavolazione o prenotazione ordinata da un giudice tavolare nelle partite accessorie e' stata revocata sopra reclamo e quindi cancellata, la cancellazione deve essere d'ufficio comunicata all'ufficio tavolare della partita principale per la relativa annotazione.

art. 110

Grado dell'ipoteca simultanea.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il grado di un'ipoteca simultanea e' determinato per ogni singolo immobile ipotecato dal momento nel quale e' stata presentata la domanda d'iscrizione all'ufficio tavolare, presso cui l'iscrizione e' stata eseguita.

art. 111

Presentazione delle domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Tutte le domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea devono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale e per la decisione sulle medesime e' normativo lo stato di quella partita. Le domande presentate presso altri uffici tavolari devono essere restituite coll'avvertimento che debbono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale.

art. 112

Iscrizione delle modificazioni e della cancellazione dell'ipoteca simultanea nella partita principale.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Tutte le modificazioni e la cancellazione dell'ipoteca simultanea devono essere iscritte nella sola partita principale.

Per queste iscrizioni puo' essere destinato un foglio apposito nel libro fondiario, al quale sara' fatto richiamo nella partita principale. L'iscrizione delle modificazioni nella partita principale si ha per eseguita, a tutti gli effetti, anche nelle partite accessorie. Pero' la cancellazione totale o parziale dell'ipoteca simultanea deve essere annotata in tutte le partite accessorie, che vengono liberate.

art. 113

Trasformazione di una partita accessoria in partita principale.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se viene cancellata l'ipoteca a liberazione della partita principale, devono cancellarsi pure tutte le iscrizioni successive eseguite nella partita principale e trascriversi in una partita accessoria dello stesso ufficio tavolare, la quale diverra' partita principale, quando continua a sussistere una ipoteca simultanea. Qualora non esiste una partita accessoria nei libri fondiari di quest'ufficio e qualora manchi una dichiarazione del creditore ipotecario, il giudice tavolare determinera' con decreto la nuova partita principale e comunichera' d'ufficio all'ufficio tavolare competente le copie autentiche delle iscrizioni esistenti nel libro maestro e dei documenti alle medesime attinenti. La trasformazione di una partita accessoria in partita principale deve essere d'ufficio comunicata agli uffici tavolari di tutte le partite accessorie ed annotata, egualmente d'ufficio, in ogni partita accessoria ancora sussistente.

art. 114

Trasmissione d'ufficio al giudice competente della domanda riguardante l'ipoteca simultanea.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il giudice tavolare, davanti al quale, al momento del mutamento della partita principale a sensi dell'articolo precedente, sia pendente una domanda tavolare riguardante l'ipoteca simultanea, deve trasmettere d'ufficio la domanda al giudice tavolare competente per la nuova partita principale, dandone notizia al richiedente.

Se piu' sono le domande pendenti, il grado resta determinato del numero progressivo loro assegnato dall'ufficio tavolare della precedente partita principale.

art. 115

Azione di giustificazione di prenotazione di un'ipoteca simultanea iscritta nel libro fondiario di piu' uffici tavolari.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Per la giustificazione di una prenotazione di un'ipoteca simultanea iscritta nel libro fondiario di piu' uffici tavolari basta una sola azione di giustificazione.

L'azione di giustificazione puo' essere promossa o dinanzi l'autorita' giudiziaria del luogo in cui il debitore ipotecario ha domicilio o residenza, oppure dinanzi alla autorita' giudiziaria del luogo ove e' situato uno degli immobili sui quali e' stata conseguita la prenotazione.

art. 116

Estratti tavolari.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Negli estratti tavolari di partite, costituenti partite accessorie di un'ipoteca simultanea, dovra' farsi un richiamo alla partita principale con

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

la menzione che le modificazioni riguardanti l'ipoteca simultanea sono iscritte soltanto nella partita principale.

art. 122

Notificazioni dei decreti tavolari.

Testo: in vigore dal 09/09/1977

Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale.

art. 123

Soggetti ai quali devono essere notificati i decreti tavolari.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

I decreti tavolari devono essere notificati:

- 1) a richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante;
- 2) al titolare del diritto tavolare che viene trasferito, modificato o estinto;
- 3) a colui contro il quale si esegue un'annotazione tavolare;
- 4) nel caso della cancellazione totale o parziale di una iscrizione, inoltre a tutti coloro a profitto dei quali sono iscritte sul diritto cancellato ulteriori intavolazioni o prenotazioni;
- 5) nel caso d'intavolazioni o prenotazioni con le quali vengono trasferiti diritti già iscritti in favore di terze persone, anche al proprietario dell'immobile;
- 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto.

art. 124

Modalità di effettuazione delle notificazioni dei decreti tavolari.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile.

I documenti originali devono essere restituiti a chi li ha prodotti, a meno che non sia fatta una diversa richiesta nella domanda tavolare.

art. 125

Mancata o irregolare notificazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

La mancata o irregolare notificazione non costituisce motivo di nullità dell'iscrizione tavolare. Chi pretende un diritto o la liberazione da un obbligo, in seguito ad un'iscrizione tavolare, non è tenuto a provare la seguita notificazione.

art. 126

Reclamo contro i decreti tavolari.

Testo: in vigore dal 02/06/1999

I decreti tavolari non sono revocabili né modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

(Comma abrogato)

art. 127

Termine per il reclamo.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il termine di reclamo è di 60 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato.

art. 128
Trasmissione del reclamo da parte del giudice tavolare.

Testo: in vigore dal 02/06/1998

Il giudice tavolare deve rimettere al collegio gli atti e documenti occorrenti ai fini della decisione e notificare d'ufficio la presentazione del reclamo alle persone a cui e' stato notificato il decreto impugnato ad eccezione del reclamante.

art. 129
Annotazione del reclamo nel libro fondiario.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Il reclamo diretto contro un decreto tavolare e' annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio.

art. 130
Comunicazione e notificazione del decreto del tribunale che decide sul reclamo.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il decreto del tribunale deve essere comunicato d'ufficio al giudice tavolare, che ha pronunciato il decreto impugnato, con la restituzione dei documenti originali e deve essere notificato, a cura dell'ufficio tavolare, a termini degli articoli 122 e 123.

art. 130 - bis
Reclamo contro il decreto del tribunale.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, e' ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli articoli 126, 128 e 129. Il decreto della Corte d'appello, contro il quale non e' ammessa alcuna impugnazione, e' comunicato d'ufficio al giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo.

art. 130 - ter
Reclamo avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari.

Testo: in vigore dal 09/12/2000

1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti.

art. 131
Reiezione del reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Se e' respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificare della cancellazione agli interessati.

art. 132
Accoglimento da parte del tribunale di una domanda di intavolazione o prenotazione respinta dal giudice tavolare.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, e' stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro

Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

fondario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda.

art. 133

Revoca da parte del tribunale di una cancellazione ordinata dal giudice tavolare; diniego del tribunale su un'intavolazione o una prenotazione ordinata dal giudice tavolare.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, e' revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata. Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione e' cancellata; se invece il decreto del tribunale e' confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria.

art. 134

Applicabilita' al procedimento di reclamo degli articoli da 778 a 782 del c.p.c.

Testo: in vigore dal 15/12/1974

Per quanto non e' espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile.

art. 135

Notificazione del bando ai creditori iscritti anteriormente alla entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Agli effetti dell'art. 668 del Codice di procedura civile, la notificazione del bando ai creditori iscritti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare e' fatta al luogo che trovasi indicato nella domanda di iscrizione. In mancanza di indicazione, la notificazione e' fatta nell'ufficio tavolare in cui il creditore e' iscritto.

art. 136

Annotazioni dell'ordine di rango per le quali e' stata presentata domanda all'ufficio tavolare prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le annotazioni dell'ordine di rango, per le quali prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare sia stata presentata domanda all'ufficio tavolare, conservano efficacia ai termini delle leggi anteriori, ma non oltre la durata di un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi estese con R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

art. 137

Disposizioni particolari per fiume e territorio annesso con R.D.L. 211/1924 circa la decorrenza dei termini di decadenza.

Testo: in vigore dal 01/07/1929

Nella citta' di Fiume e nel territorio annesso con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i termini di decadenza previsti dagli articoli 63 e seguenti della presente legge incominceranno a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge medesima per le domande presentate prima di detto giorno.